

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

17.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	231
<b>Per la morte dell'ex deputato Guidi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	231, 232
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	232
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modificazioni alle norme sui protèsti delle cambiali e degli assegni bancari ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1713) . . . . .	232
PRESIDENTE . . . . .	232, 233, 234, 236, 238, 239
CASTELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	232, 233, 235, 238
COCCIA . . . . .	236, 238
DI NARDO . . . . .	232, 233, 234, 235, 237, 238, 239
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	232, 234, 236, 238
MUSOTTO . . . . .	236
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 (899) . . . . .	240
PRESIDENTE . . . . .	240, 241, 242, 243, 250
CASTELLI, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	240, 242, 250

PAG.

COCCIA . . . . .	240, 241, 242, 250, 251
FERIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	243, 250
SPAGNOLI . . . . .	241, 242, 250

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	251
----------------------	-----

La seduta comincia alle 10,20.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento per l'intera discussione del disegno di legge n. 1713, all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Milia è sostituito dal deputato Pirolo.

**Per la morte dell'ex deputato Guidi.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui i componenti la Commissione ed il rappresentante del Governo*). È con profondo rammarico che comunico alla Commissione la scomparsa dell'onorevole Guidi, che fu membro della

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Commissione stessa e rappresentante del gruppo comunista per due legislature. Ho sempre apprezzato in lui la sincerità delle convinzioni ed opinioni, pur quando si trattava di affrontarsi in pubblico dibattito. D'altra parte tutti noi sappiamo quanto egli fosse preparato e quanto credesse fermamente in ciò che affermava, e di conseguenza come fosse degno del nostro massimo rispetto e sincera stima.

La nostra costernazione è tanto più profonda in quanto la sua scomparsa si è verificata a causa di un errore di diagnosi: era stato infatti curato per un'affezione al fegato, mentre soffriva di un'ulcera perforante.

Rinnovo ai familiari così duramente colpiti e al gruppo parlamentare comunista le espressioni di profondo cordoglio della Commissione (*Segni di generale consentimento*).

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle considerazioni fatte dal presidente Reale nell'esprimere il dolore per la scomparsa dell'amico Guidi.

Personalmente ebbi la fortuna di conoscerlo nelle passate legislature; assieme a lui partecipai alle sedute della Giunta per le autorizzazioni a procedere. In quelle occasioni ho sempre riscontrato un uomo perfettamente in linea con le sue ideologie e allo stesso tempo obiettivo e molto preparato. Debbo quindi manifestare in questo momento tutto il mio dolore per questa dipartita.

PRESIDENTE. La presidenza della Commissione invierà le condoglianze alla famiglia anche a nome di tutti i gruppi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1713).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 febbraio 1973.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 4 aprile scorso venne approvato l'articolo 1 e fu richiesto il parere della V Commissione bilancio su un articolo aggiuntivo 1-bis presentato dagli onorevoli Patriarca e Carla Capponi Bentivegna. Debbo avvertire che la V Commissione non ha ancora esaminato l'ar-

ticolo aggiuntivo. Ritengo quindi che, accantonando tale articolo aggiuntivo, la Commissione possa proseguire la discussione del disegno di legge.

DI NARDO. Non vorrei che quanto sto per dire potesse spiacciare al presidente (verso il quale riconfermo la mia più ampia considerazione) ed ai colleghi. È mia sensazione che non sia opportuno proseguire la discussione del disegno di legge prima che la V Commissione bilancio abbia espresso il suo parere sull'articolo aggiuntivo 1-bis. Infatti, ove in merito a tale norma la V Commissione bilancio dovesse esprimersi negativamente, la competenza a discutere il disegno di legge spetterebbe, a norma di regolamento, all'Assemblea. Mi permetto, per questi motivi, di reiterare la mia proposta di non proseguire la discussione del provvedimento n. 1713.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, il trasferimento del disegno di legge in discussione dalla sede legislativa a quella referente sarebbe necessario soltanto nel caso in cui la V Commissione bilancio esprimesse parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1-bis presentato dagli onorevoli Patriarca e Carla Capponi Bentivegna e la Commissione giustizia ciononostante insistesse sull'articolo aggiuntivo medesimo. Non sappiamo se entrambe le condizioni si verificheranno, ma credo convenga ugualmente proseguire oggi la discussione. In ogni caso, faremo del lavoro utile, anche se si dovesse successivamente passare alla sede referente.

Devo inoltre aggiungere che mi è stato riferito che i presentatori del suddetto articolo aggiuntivo avrebbero intenzione di ritirarlo, per non ritardare l'iter del provvedimento.

DI NARDO. Onorevole presidente, in ogni caso ho in animo di presentare un articolo aggiuntivo di contenuto analogo a quello formulato dai colleghi Patriarca e Carla Capponi, che comunque mi riservo di fare mio.

PRESIDENTE. In tal caso la Commissione dovrà comunque pronunciarsi su tali articoli aggiuntivi. Restano però valide le considerazioni già espresse, sicché non mi sembra opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Gradirei comunque conoscere al riguardo il pensiero del relatore e del rappresentante del Governo.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei osservare, completando le già esaurienti osservazioni te-

sté svolte dal presidente, che non riesco assolutamente a comprendere per quale ragione, verificandosi le circostanze che il collega di Nardo ha ipotizzato, si renderebbe necessario il deferimento del disegno di legge alla competenza dell'Assemblea. In realtà, ove la V Commissione bilancio si dovesse esprimere negativamente sull'articolo aggiuntivo 1-bis, questa Commissione dovrà decidere se insistere o meno su tale formulazione. Soltanto se decidessimo di insistere si porrebbe il problema di un deferimento dell'intero provvedimento all'Assemblea.

Ritengo quindi che noi possiamo in piena tranquillità, come osserva il nostro presidente, continuare la discussione del disegno di legge n. 1713, in quanto al momento non si prospetta la necessità di un deferimento all'Assemblea. Ove tale circostanza, poi, dovesse verificarsi, i nostri lavori proseguiranno in sede referente.

**FERIOLI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Esprimo parere contrario alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole di Nardo e mi associo alle osservazioni fatte dal presidente e dall'onorevole Castelli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole di Nardo non ha comunque avanzato una formale proposta di rinvio (che dovrebbe essere appoggiata da altri due deputati), ma ha formulato delle considerazioni di opportunità che non appaiono per altro condivise.

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che l'esame dell'articolo aggiuntivo 1-bis è accantonato e si prosegue l'esame degli altri articoli.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

*(Presentatori).*

Il notaio e l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo di presentatori.

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello, o del

presidente del tribunale competente appositamente delegato, a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

Il segretario comunale, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal pretore competente per territorio a servirsi, per la presentazione del titolo, di un messo comunale.

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti previsti dalla presente legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

Gli onorevoli di Nardo e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:*

« Gli ufficiali giudiziari devono, a preferenza e salvo motivazioni in ipotesi di deroga, servirsi degli aiutanti ufficiali giudiziari come presentatori ».

**DI NARDO.** Desidero chiarire innanzitutto che il gruppo del MSI-destra nazionale non è contrario ad un miglioramento del trattamento economico spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari: le eccezioni che noi prospettiamo, infatti, attengono a questioni di merito relative alla costituzionalità ed allo status di determinati soggetti, cioè dei notai e degli ufficiali giudiziari, che rientrano nell'ambito di questo disegno di legge. Cioè, noi tendiamo a salvaguardare le possibilità di carriera di questi elementi, anche allo scopo di evitare che il legislatore elabori disposizioni inutili, come ad esempio quella relativa al requisito della laurea per la nomina ad ufficiale giudiziario; in tal modo infatti gli ufficiali giudiziari vorrebbero garantirsi nei confronti di taluni soggetti i quali, non avendo il titolo necessario, potrebbero accedere alle medesime posizioni dei primi. In conclusione, quindi, il nostro emendamento tende a stabilire che gli aiutanti ufficiali giudiziari non ottengano, in rapporto agli ufficiali giudiziari, lo stesso titolo e lo stesso status stabiliti per questi ultimi.

**CASTELLI, Relatore.** L'emendamento presentato dai colleghi di Nardo e Manco a mio avviso è precluso dalla votazione dell'articolo 1 in quanto questo concede agli aiutanti ufficiali giudiziari di procedere alla elevazione del protesto *iure proprio*.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Concordo anche io con l'osservazione del relatore. La stessa illustrazione fatta dal presentatore induce a ritenere che esista una incompatibilità logica tra l'emendamento presentato dai colleghi di Nardo e Manco ed il disposto dell'articolo 1 del disegno di legge. Dichiaro pertanto precluso lo emendamento di Nardo e Manco.

Pongo quindi in votazione l'articolo 2 di cui in precedenza ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario, per ottenere la nomina, debbono:

1) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidejacenti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

2) aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il presidente della corte d'appello, o del tribunale, revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sul foglio degli annunci legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

Gli onorevoli di Nardo e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

DI NARDO. Non credo sia necessario procedere alla illustrazione dell'emendamento il cui significato è molto chiaro.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei far presente che l'emendamento di Nardo-Manco qualora fosse approvato otterrebbe dei risultati lette-

ralmente opposti a quelli che i presentatori si prefiggono.

Se, infatti, decidessimo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3, non vi sarebbero più limiti quantitativi alla nomina di presentatori: ogni pubblico ufficiale abilitato alla levata dei protesti potrebbe nominarne anche in numero superiore a sei. Mi sembra, in effetti, che l'emendamento contraddica l'orientamento del collega di Nardo, il quale si è dichiarato contrario all'istituto del presentatore.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, di cui gli onorevoli di Nardo e Manco hanno proposto la soppressione, mentre il relatore ed il Governo sono favorevoli al mantenimento.

(È approvato).

L'emendamento di Nardo e Manco è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 3, testé letto.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

*(Attribuzioni dei presentatori).*

Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale giudiziario e il messo comunale compiono a nome, rispettivamente, del notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli articoli 7 e 8, nonché al rilascio della quietanza.

L'atto di protesto, redatto anche nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 71 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e nell'articolo 63 delle disposizioni approvate con il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

(È approvato).

## ART. 5.

*(Modalità di presentazione del titolo).*

La data di scadenza della cambiale, che cada in giorno festivo, legale o equiparato, o, per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita, in giorno di riposo settimanale, è prorogata a tutti gli effetti al primo giorno feriale successivo. Tutti gli altri atti relativi alla cambiale, ed in particolare la presentazione per l'accettazione ed il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

La presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore indicate dall'articolo 147 del codice di procedura civile. Per i pubblici esercizi, per i negozi e per gli esercizi di vendita la presentazione del titolo deve essere effettuata nelle ore di apertura fissate dalle competenti autorità, anche in deroga alla norma dell'articolo 147 del codice di procedura civile.

Quando, ai sensi del primo comma del presente articolo, il protesto è stato levato oltre il termine previsto dall'articolo 51 delle norme approvate con il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, a causa della chiusura per riposo settimanale dell'esercizio presso il quale il titolo è pagabile, di tale circostanza deve essere fatta menzione dal pubblico ufficiale nell'atto di protesto.

*(È approvato).*

## ART. 6.

*(Titolo domiciliato presso un istituto di credito).*

Il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, accanto al domicilio di pagamento, quando questo è presso un istituto di credito o presso un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7. Faccio presente che, dopo la stampa e la distribuzione del testo pervenuto dal Senato, è stata trasmessa una correzione all'articolo 7 (dipendente, come quella relativa all'articolo 1, da errori tipografici), che pertanto è del seguente tenore:

## ART. 7.

*(Diritto di protesto).*

Ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali spetta, per ciascun titolo protestato,

in sostituzione di ogni altro compenso previsto dalle vigenti disposizioni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, un diritto di protesto nella misura del 4 per mille - arrotondandosi nel calcolo a cinquanta lire le eventuali frazioni - e comunque non inferiore a lire trecentocinquanta né superiore a lire ottomila.

Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma il cinquanta per cento del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.

Per ciascun titolo protestato, il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito a norma del presente articolo.

I versamenti e le imputazioni previste per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 146, 148, 154, 155, 169 e 171 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 757, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dalla legge 29 novembre 1971, n. 1048, si operano, al lordo del compenso corrisposto al presentatore, anche in relazione al diritto di protesto previsto nel presente articolo ed alla indennità di accesso di cui all'articolo seguente.

Gli onorevoli di Nardo e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo ed all'ultimo comma, sopprimere le parole: « aiutanti ufficiali giudiziari ».*

DI NARDO. Lo ritiriamo, onorevole presidente.

CASTELLI, *Relatore*. Debbo osservare che le modifiche introdotte dal Senato al testo originario dell'articolo 7 sono tali da creare delle ingiustificate sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie che esercitano l'attività relativa ai protesti cambiari. Tuttavia, al solo fine di non ritardare l'approvazione del

provvedimento, la cui urgenza è ben nota, e tenendo conto del fatto che verrà presentato un ordine del giorno a firma dei colleghi Lospinoso Severini ed altri (sul quale il relatore preannuncia il suo favorevole orientamento) per invitare il Governo ad assumere le opportune iniziative al fine di correggere tali sprecazioni, mi astengo dal proporre emendamenti e raccomando alla Commissione l'approvazione dell'articolo 7 senza modifiche.

COCCIA. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

MUSOTTO. Anche il gruppo socialista, onorevole presidente, si associa a tali considerazioni.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con le osservazioni del relatore, e preannuncio il favorevole orientamento del Governo all'ordine del giorno Lospinoso Severini ed altri, del quale è stata preannunciata la presentazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

(*Indennità di accesso*).

Ai pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'articolo precedente, per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, spetta anche un'indennità di accesso, comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno, nella misura seguente:

- a) fino a 3 chilometri, lire 300;
- b) fino a 4 chilometri, lire 400;
- c) fino a 10 chilometri, lire 700;
- d) fino a 15 chilometri, lire 1.000;
- e) fino a 20 chilometri, lire 1.300;

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata di lire 300.

La determinazione delle distanze, ai fini dell'applicazione del precedente comma, è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Per le commissioni cambiarie compiute mediante unico accesso nella medesima località e nei confronti della stessa persona, o mediante unico accesso presso la stessa sede di un istituto di credito domiciliatario e nei confronti anche di più persone, è dovuta una sola indennità di accesso, la quale grava in partiguali su tutti gli atti eseguiti.

Il ministro di grazia e giustizia può, con suo decreto, stabilire alla fine di ogni biennio variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità di cui all'articolo 7 e al presente articolo, secondo gli indici del costo della vita.

(È approvato).

#### ART. 9.

(*Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali*).

È fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.

La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non si applica per la consegna dei titoli da protestare. Nessun diritto o indennità spetta all'ufficiale giudiziario per tale attività oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.

La consegna è effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.

I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.

Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

*(Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali).*

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.

In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Gli onorevoli di Nardo e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

DI NARDO. Il concetto di corporativismo è assai criticabile: personalmente, sono del parere che il corporativismo, quando assume carattere settoriale, sia del tutto deleterio. Poiché oggi si usa designare con il termine « corporativismo » ciò che in realtà è settorialismo, debbo dire che concordo con quanti criticano il corporativismo, così inteso. Non concordo, naturalmente, con quanti criticano il vero corporativismo, sintesi armonica dei contrastanti interessi particolari.

Ora, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del disegno di legge, debbo dire che non ho alcuna obiezione per la parte che dispone che il presidente della corte d'appello determini la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Questa previsione appare giusta ed equa, e quindi conforme ai principi costituzionali.

Sono veramente perplesso, invece, per quanto attiene alla norma contenuta nell'ultimo comma. Qui non si parla più di distribuzione dei titoli tra le varie categorie, ma all'interno di una stessa categoria, vale a dire quella dei notai. Tale distribuzione dovrebbe avvenire sulla base di una determinazione dei consigli notarili: ebbene, mi sembra che in

questo caso ci troviamo realmente dinanzi ad una disposizione di carattere corporativo-settoriale, che appare ingiusta e non conforme ai principi costituzionali. Quella del notaio è, come altre (quale quella dell'avvocato), una libera professione, anche se comprende in sé talune attività fortemente schematizzate.

Certo, io mi rendo conto delle ragioni che hanno spinto il Governo ad introdurre questa norma, che a suo tempo fu suggerita dall'onorevole Pietro Micheli, il quale esercitando le funzioni di notaio ben conosce i problemi connessi a tale attività. Si è voluto, con ogni probabilità, impedire che si protraesse una situazione in base alla quale i grandi studi notarili cercano di « accaparrarsi » una notevole parte della massa dei titoli da protestare, magari stimolando le banche con cospicui versamenti in conto corrente. Ben si intende che si tratta di versamenti pienamente legittimi; ma è evidente che le banche possono esserne influenzate al momento di ricorrere all'uno od all'altro studio notarile per la levata dei protesti dei titoli presso di esse domiciliati.

Il tentativo di porre un correttivo nei confronti di una situazione di tal genere è quindi apprezzabile dal punto di vista morale, anche se introduce un altro pericolo: quello, cioè che i presidenti dei consigli notarili dispongano, in sede locale o nazionale, di uno strumento da utilizzare per una politica di potere. Ma resta il fatto che non sembra accettabile l'obbligo, da parte di una banca, di rivolgersi ad un certo studio notarile per la levata dei protesti, mentre resta piena libertà di scelta del professionista per altre attività, quali la stesura di determinati contratti, ecc., che parimenti richiedono l'intervento del notaio.

Noi siamo quindi contrari alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 10, che tra l'altro non stabilisce neppure i criteri in base ai quali una simile ripartizione dei titoli dovrebbe aver luogo. Il legislatore, volendo, potrebbe abolire le libere professioni: è noto, infatti, che il legislatore può tutto, nel rispetto dei principi costituzionali; ma poiché fino ad oggi resta stabilito che la levata dei protesti è un'attività che si inquadra nell'ambito di una libera professione, non sembra accettabile il proposito di regolamentare un determinato campo dell'attività professionale dei notai, mentre altri campi rimarrebbero privi di tale regolamentazione. Pensiamo che non sia possibile fornire ai consigli dell'ordine uno strumento suscettibile di essere utilizzato ai fini di una politica di potere, e siamo dell'avviso che non si possa stabilire dall'alto la

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

ripartizione quantitativa dell'attività professionale.

Quindi, pur riconoscendo che dal punto di vista morale la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 10 è apprezzabile, in quanto impedisce azioni di « accaparramento », non si può non rilevare come, dal punto di vista giuridico, tale disposizione costituisca la più deteriore espressione di corporativismo settoriale. Il Parlamento, che si dichiara contrario a tale forma di corporativismo, dovrebbe quindi respingere una simile disposizione

CASTELLI, *Relatore*. Il relatore ritiene che sia per lo meno eccessivo considerare l'esenza della libera professione notarile rappresentata dall'attività relativa alla levata del protesto. Noi sappiamo quanto accade in questo settore, dove si sono create delle vere e proprie aziende per il protesto, in cui dell'esercizio dell'attività del libero professionista non c'è più nulla.

Un discorso del tipo di quello contenuto nell'ultimo capoverso dell'articolo 10 ha un evidente fine moralizzatore in quanto si vuole evitare che, in forza di rapporti di tipo strettamente personale tra funzionari bancari e notai, si accumulino in un'unica azienda (e adopero il termine azienda e non studio, perché corrisponde ad una realtà concreta) l'esercizio di una determinata attività.

Sono quindi decisamente contrario all'emendamento di Nardo e sono per il mantenimento del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento di Nardo, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, insiste sul suo emendamento?

DI NARDO. Sì, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora procedere alla votazione relativa al mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 10.

COCCIA. L'ultimo comma dell'articolo 10 introduce un correttivo all'attuale sistema di ripartizione dei titoli, sebbene il problema, in una prospettiva non lontana, dovrebbe avere una definizione più ampia. Voteremo a favore dell'articolo 10 nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10, del quale gli onorevoli di Nardo e Manco hanno proposto la soppressione, mentre il relatore ed il Governo sono favorevoli al mantenimento.

(È approvato).

L'emendamento di Nardo e Manco è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 10 di cui ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli dall'11 al 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 11.

(Sanzioni disciplinari e pecuniarie).

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati ai protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono ed in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge, è applicabile alle aziende di credito la sanzione prevista dall'articolo 87, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 12.

(Cancellazione dall'elenco dei protesti).

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario nel termine di 5 giorni dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2 della presente legge, proponendo, entro il giorno susseguente al pagamento, formale istanza al presidente del tribunale competente corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento.

Analoga richiesta può essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la can-



cellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il presidente del tribunale, accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'illegittimità o dell'errore, dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione richiesta e, nei casi previsti dal primo comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli esemplari dell'elenco.

Il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione. L'elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria per esclusivo uso di ufficio.

Chiunque pubblica notizie relative all'elenco previsto dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 100 mila, salvo che per il fatto sia prevista una sanzione più grave.

Per gli adempimenti previsti dal presente articolo è dovuto alla cancelleria il diritto per la formazione di fascicolo indicato al n. 2 della tabella annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, modificata dalla legge 14 marzo 1968, n. 157 ».

(È approvato).

#### ART. 13.

(Annotazione dei protesti in repertorio speciale).

L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dai notai in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, prima di essere posto in uso, e non nel repertorio degli atti tra vivi, come previsto nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il repertorio speciale di cui al comma precedente sarà tenuto, e le relative annotazioni effettuate, secondo le modalità e forme previste dagli articoli 62 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.

(È approvato).

#### ART. 14.

(Norme di attuazione).

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

(È approvato).

#### ART. 15.

(Disposizione transitoria).

Per il tempo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a presentatore del notaio e dell'ufficiale giudiziario è richiesto, in luogo del titolo previsto al n. 2 del primo comma dell'articolo 3, il possesso del diploma di licenza della scuola elementare.

(È approvato).

#### ART. 16.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Resta ancora da esaminare l'articolo aggiuntivo 1-bis, già presentato dagli onorevoli Patriarca e Carla Capponi Bentivegna, sul quale la V Commissione bilancio deve ancora esprimere parere.

Esso era del seguente tenore:

#### ART. 1 bis:

Sono esenti dalle spese di protesto le cambiali di importo inferiore a lire trentamila.

L'onorevole Patriarca, primo firmatario, è assente, e l'onorevole Carla Capponi Bentivegna ha dichiarato di ritirarlo.

DI NARDO. L'onorevole Manco ed io facciamo nostro tale articolo aggiuntivo. Inoltre io presento, in via subordinata, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

#### ART. 1-bis.

I titoli fino all'importo di lire trentamila si intendono « senza spese », salvo risulti apposta la clausola « con spese » o altra equivalente.

PRESIDENTE. Sta bene. Occorre pertanto attendere il parere della V Commissione bilancio prima di concludere l'esame dell'articolo aggiuntivo 1-bis.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 (899).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 ».

Poiché il relatore, onorevole Cervone, è assente, prego l'onorevole Castelli di svolgere la relazione.

CASTELLI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge in questione è stato presentato alla Camera il 9 ottobre 1972 su iniziativa del ministro di grazia e giustizia di concerto con i ministri del tesoro e dell'interno.

In sostanza ci troviamo di fronte ad una normativa intesa ad ovviare ad alcune conseguenze della legge 24 aprile 1941, n. 392. Tale legge (trenta anni fa) aveva stabilito che le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari fossero poste a carico dei comuni sede degli uffici stessi e che a ciascuno di tali comuni fosse assegnato, da parte dello Stato, un contributo annuo fisso alle spese di gestione nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge medesima, aumentata di 60 volte con l'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e rideterminata con successivi decreti interministeriali.

Dagli aggiornamenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono rimasti esclusi i comuni che posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima sono divenuti sede di nuovi uffici giudiziari. Nella relazione al disegno di legge è riportato l'elenco di tali comuni.

L'articolo 1 del progetto di legge oggi in discussione provvede ad elevare il contributo dello Stato nei casi di istituzione di nuovi uffici giudiziari nei comuni che erano già sede di altro ufficio giudiziario.

Con l'articolo 2 si provvede ad assegnare *ex novo* il contributo dello Stato per le nuove sedi di pretura o sedi distaccate di pretura istituite rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, n. 2105, e 27 dicembre 1964, n. 1651. I contributi sono stati stabiliti tenendo presenti quelli previsti per gli uffici giudiziari vicini di pari importanza.

Su questo provvedimento la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la necessità di introdurre una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora la disponibilità degli stanziamenti del fondo globale 1971 (richiamati a copertura di una quota-parte della maggiore spesa relativa al decorso esercizio finanziario); nonché a condizione che la copertura della residua quota-parte dell'onere 1972 risulti posta « a carico » (e non a riduzione) degli stanziamenti del capitolo n. 3523 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla Commissione competente in via primaria la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972 ».

Sulla formulazione dell'articolo 3 proposta dalla V Commissione bilancio attendo chiarimenti da parte del Governo; se il rappresentante del Governo la riterrà accettabile non avrò alcuna obiezione da sollevare.

Concordo sul testo del disegno di legge e invito pertanto la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Vi sono alcuni rilievi preliminari che il gruppo comunista non può non fare.

Stiamo affrontando il tema in questione, che certamente è abbastanza pressante perché riguarda la via grama e tormentata degli uffici giudiziari, con un ritardo trentennale, come ha rilevato il relatore. Ma la cosa che francamente dobbiamo sottolineare in modo critico è che questa discussione andava affrontata in sede di dibattito sul bilancio di previsione. In quella sede avremmo potuto fare un discorso più organico circa il riparto delle spese relativo alla vita degli uffici giudiziari.

Prima di prendere posizioni più precise desideriamo avere alcune spiegazioni circa le conseguenze che il provvedimento in questione potrebbe determinare, anche in relazione ai vari impegni di spesa del Ministero di grazia e giustizia. A me pare, infatti, che da alcuni mesi a questa parte con una serie di « leggine » si siano compiute sottrazioni a carico del capitolo 3.523, a cui si fa riferimento provvedimento oggi in discussione. Tutto questo che cosa significa in termini di politica del Ministero di grazia e giustizia? È un interrogativo che giriamo al Governo e al relatore per avere un quadro delle conseguenze che potrebbero derivare dall'approvazione del disegno di legge in questione.

**PRESIDENTE.** Il capitolo cui si fa riferimento è il fondo globale relativo ai provvedimenti legislativi *in itinere*. Nel bilancio per il 1973, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella sfera di competenza del Ministero di grazia e giustizia, sono stati accantonati 5.154 milioni per la parte corrente e mille milioni per la parte in conto capitale. Tali accantonamenti concernono, per la prima parte, la delega legislativa al Governo per la emanazione dei nuovi codici e l'aumento dei contributi ai comuni per l'applicazione della legge 24 aprile 1941. Nel bilancio era dunque prevista la spesa che il disegno di legge in esame comporta, per la cui copertura si rinviava al fondo globale del Ministero del tesoro.

**COCCIA.** Prendo atto di queste precisazioni. Nonostante i rilievi critici che ho in precedenza svolto, ritengo che il presente disegno di legge, per ragioni di forza maggiore, debba essere approvato.

**PRESIDENTE.** Per maggiore precisione, faccio presente che nella nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia — che rinvia, a questo riguardo, al fondo globale che figura nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — si menziona l'aumento dei contributi ai comuni per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e la corrispondenza di contributi per il funzionamento degli uffici giudiziari nella misura di 141 milioni circa. Questa somma è stata dunque destinata in bilancio al finanziamento del presente disegno di legge per l'anno 1973, come risulta dal secondo comma dell'articolo 3 dello stesso progetto.

**SPAGNOLI.** Vorrei prendere spunto dalla discussione odierna per sottolineare l'esigenza di un esame più completo sulle condizioni degli uffici giudiziari, in particolare sotto il profilo della loro distribuzione territoriale, attualmente del tutto irrazionale. Questo aspetto del problema mi pare molto interessante perché, secondo quanto risulta dal decreto presidenziale del 31 dicembre 1963, gli uffici in questione non sono stati istituiti nel corso di trenta anni, come ha affermato l'onorevole Castelli, ma nel corso di dieci anni.

**PRESIDENTE.** Il decreto da lei citato ha soppresso un certo numero di preture, sostituendo ad esse delle sezioni di pretura.

**SPAGNOLI.** Mi rendo conto che vi è stato un certo sforzo di concentrazione, però sarebbe interessante sapere come queste sezioni nella realtà funzionino. Sappiamo bene che esistono numerosissime preture prive di pretori titolari, le quali versano in situazioni che, definite in un primo momento transitorie, stanno assumendo invece carattere definitivo. La presente realtà del nostro apparato giudiziario, quindi, sta diventando sempre più pesante e inaccettabile ed io non capisco come essa possa ancora essere mantenuta in vita. Pertanto, a nostro giudizio, sarebbe estremamente opportuno che il Governo rendesse noto alla Commissione se siano in corso studi o indagini in merito al funzionamento delle preture e delle relative sezioni distaccate ed anche in ordine alla copertura degli organici, e se siano stati avviati degli studi diretti alla definizione di una nuova organizzazione degli uffici maggiormente rispondente alle modificazioni intervenute negli ultimi anni nella struttura economica e sociale del nostro paese. Questa attività di ristrutturazione, a mio avviso, dovrebbe essere realizzata contestualmente alle grandi riforme che ci accingiamo ad affrontare, quali ad esempio la riforma del diritto di famiglia, e, in particolare, dovrebbe essere diretta ad una revisione degli organici della magistratura, oggi assai carenti.

**COCCIA.** Rilevo che nella tabella B, alla voce: « Uffici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105 », si nota una rilevante differenziazione tra il contributo disposto ai comuni di Agropoli, Lizzano e San Pietro Vernotico, per i quali la cifra è stata stabilita sulla base di un esame di merito delle esigenze esistenti, e quello relativo a tutti gli altri comuni (quasi un centinaio), per i quali invece la cifra è

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

unica, essendo stabilita nella misura di centomila lire.

Ora, è vero che i primi tre comuni sono sedi di preture, mentre gli altri sono sedi di sezioni distaccate; ma resta il fatto che non si è ritenuto di compiere un esame approfondito per stabilire quali di queste sedi distaccate abbiano realmente necessità di aiuti finanziari, e quali altre, invece, abbiano in realtà perso ogni ragione di esistere. Disponendo un contributo unico nella misura di centomila lire, in sostanza, noi disperdiamo del denaro senza compiere una scelta precisa, che sia la risultante di un approfondito esame di merito che il Ministero della giustizia potrebbe compiere, in base alle relazioni fornite dai presidenti delle diverse corti d'appello. Per quanto riguarda, ad esempio, la mia provincia, so che vi sono sedi distaccate di pretura che avrebbero bisogno di aiuti finanziari, mentre di altre occorrerebbe semplicemente decidere la soppressione.

In sostanza, in relazione a questo aspetto, il provvedimento in discussione si limita a proporre una soluzione di tipo burocratico, mentre si appalesa sempre più indilazionabile l'esigenza di una effettiva programmazione nel riordinamento generale degli uffici giudiziari, al fine di evitare il consolidamento di situazioni ampiamente superate dalla realtà attuale.

**PRESIDENTE.** Ella ha indubbiamente ragione, onorevole Coccia, quando lamenta che non sia possibile sapere quali sezioni distaccate di pretura siano realmente necessarie, e quali invece non lo siano. In realtà, le sezioni di cui ella ha fatto cenno furono create in seguito alla abolizione di sedi di preture esistenti in quegli stessi comuni. Ora, tale provvedimento fu preso sulla base di un orientamento comune, per cui alle critiche che l'onorevole Spagnoli ha precedentemente formulato potrei rispondere citando il detto evangelico: « Chi è senza peccato, scagli la prima pietra »...

**SPAGNOLI.** Personalmente mi sento senza peccato! Debbo infatti dire che ho più volte respinto istanze locali, legate a posizioni di prestigio, e così via.

**PRESIDENTE.** Ritornando alle osservazioni formulate dal collega Coccia, debbo dire che, in effetti, appare arbitrario porre sullo stesso piano tutte le diverse sezioni distaccate. In effetti, se fosse stato condotto un esame analitico delle diverse situazioni, si sarebbe potuto constatare che alcune di tali sezioni non

hanno alcuna necessità di esistere. Ma qui entriamo nell'ambito di un problema di diversa natura e di ordine generale, e cioè di quel problema che l'onorevole Spagnoli dianzi sollevava. Fino a quando, però, tali sezioni rimarranno in vita, i comuni dovranno sopportare il carico di certe spese, per cui è opportuno disporre a favore dei comuni stessi un contributo, sia pure modesto.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**CASTELLI, Relatore f.f.** Sono lieto dell'atteggiamento assunto dall'onorevole Spagnoli in merito ai problemi che si collegano all'argomento trattato. Da parte mia, ricordo di aver svolto argomentazioni analoghe nel corso della discussione, da parte delle Commissioni giustizia e lavoro riunite, del progetto di riforma delle norme relative alle controversie di lavoro. In tale occasione, e forse con maggiore drasticità, ebbi a sostenere che i criteri relativi alla distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio del nostro paese apparivano ormai arcaici, e che se si voleva dare un significato reale alla riforma che in quella sede si stava discutendo, occorreva con la massima rapidità affrontare il problema della redistribuzione degli uffici in questione. Debbo dire che, in tale circostanza, l'accoglimento, da parte del collega Coccia e di altri, dell'impostazione da me formulata non fu propriamente entusiastico...

**COCCIA.** Ci dichiarammo concordi!

**CASTELLI, Relatore f.f.** Oggi, quindi, vorrei rinnovare al Governo l'auspicio che già a suo tempo ebbi modo di esprimere, e che a tutt'oggi non mi sembra sia stato recepito. Prendo atto che su questa linea si pone anche, come risulta dagli interventi dei colleghi Spagnoli e Coccia, il gruppo comunista.

A questo punto, però, debbo rilevare che resta valida l'osservazione formulata dal presidente, il quale ha rilevato che il problema sta a monte dell'argomento affrontato dal disegno di legge in discussione. La consapevolezza di tale problema non deve impedirci di adottare oggi quei provvedimenti che si rendono indispensabili con riferimento alla realtà obiettiva nella quale ci troviamo ad operare.

In altre parole, è auspicabile che molte delle sezioni distaccate elencate nella tabella B vengano soppresse. Io ritengo che tale operazione potrà essere condotta a compimento con esito assolutamente positivo e senza arrecare alcun inconveniente, fino ad interessare una

quota non inferiore ai due terzi delle sezioni attualmente esistenti. Ritengo altresì che molte delle numerose sedi di pretura e di tribunale esistenti nel nostro paese siano in larga misura superflue. Tuttavia, fin quando tali sedi esistono, è necessario intervenire, affinché gli oneri ad esse relativi non gravino unicamente sui comuni, i quali da parte loro si trovano in molti casi in una precaria situazione finanziaria. Se un rilievo può essere fatto a tale riguardo, esso deve a mio avviso riguardare l'inadeguatezza del contributo che il provvedimento eroga a favore dei comuni che sono sedi di sezioni distaccate di pretura. Una somma pari a centomila lire annue non appare certamente idonea a far fronte agli oneri che i comuni in questione debbono sostenere, anche se si tiene conto del fatto che la sezione distaccata non costituisce luogo di svolgimento permanente dell'attività giudiziaria: si tratta, infatti, soltanto di locali messi a disposizione dai comuni per alcuni giorni ogni settimana.

Il contributo disposto dal provvedimento in discussione, comunque, pur appearing in larga misura inadeguato, costituisce la manifestazione di uno sforzo che deve essere valutato ed apprezzato positivamente: senza, ripeto, che ciò significhi una rinuncia all'impostazione di fondo, relativa alla redistribuzione degli uffici giudiziari nel territorio del paese, con soppressione di quelli ormai superflui.

Con queste precisazioni, ritengo di ribadire il mio orientamento favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge in discussione.

**FERIOLI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che il problema vada affrontato sotto due distinti aspetti.

Il primo aspetto riguarda l'approvazione del presente disegno di legge, che mi sembra tutti ritengano necessaria ed urgente. Il secondo aspetto riguarda invece talune osservazioni che in questa sede sono state avanzate e che investono sostanzialmente temi connessi alla riforma dell'ordinamento giudiziario. A tale proposito posso fornire le più ampie assicurazioni, ricordando che sono in corso da tempo studi relativi a tale questione. Al momento non sono in grado di riferire dettagliatamente in proposito; mi farò comunque parte diligente nel rappresentare al ministro di grazia e giustizia le osservazioni esposte in questa sede. Penso che molto presto il Governo sarà in grado di riferire alla Commissione in merito al problema sollevato.

Concludo invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, osservando che il Governo non ha nulla da obiettare in merito all'emendamento suggerito dalla V Commissione bilancio all'articolo 3.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 ed alla relativa tabella A non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, già sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 382 e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

TABELLA A

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
1) Campobasso . . .	Sezione di Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	16.000.000	1° luglio 1968
2) Salerno . . . . .	Sezione di Corte di appello, Procura generale, Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	48.000.000	15 gennaio 1969
3) Civitavecchia . . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	16.000.000	15 gennaio 1969
4) Marsala . . . . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	15.000.000	15 gennaio 1969
5) Paola . . . . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	7.000.000	1° ottobre 1965
6) Prato . . . . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	18.000.000	15 gennaio 1969
7) Rimini . . . . .	Tribunale, Procura della Repubblica, Pretura	22.000.000	15 gennaio 1963
8) Abbadia San Salvatore . . . . .	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
9) Noci . . . . .	Pretura	1.000.000	1° settembre 1964
10) Sant'Elpidio a Mare . . . . .	Pretura	2.500.000	1° settembre 1964

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2 e della relativa tabella B:

## ART. 2.

Ai comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge, sedi di uffici giudiziari istituiti con decreto del Presidente della Re-

pubblica 12 febbraio 1963, n. 183, 31 dicembre 1963, n. 2105 e 27 dicembre 1964, n. 1651, è corrisposto dallo Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo nelle spese indicate dall'articolo 1 della legge sopracitata, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicate.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
UFFICI ISTITUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1963, N. 183.			
Mondragone . . . .	Sede distaccata della Pretura di Carinola	100.000	1° luglio 1963
UFFICI ISTITUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 DICEMBRE 1963, N. 2105.			
1) Agropoli . . . .	Pretura	2.700.000	1° settembre 1964
2) Lizzano . . . .	Pretura	1.500.000	1° settembre 1964
3) San Pietro Ver- notico . . . . .	Pretura	4.000.000	1° settembre 1964
4) Acquapendente .	Sede distaccata della Pretura di Montefiascone	100.000	1° settembre 1964
5) Aiello Calabro .	Sede distaccata della Pretura di Amantea	100.000	1° settembre 1964
6) Alvito . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Sora	100.000	1° settembre 1964
7) Ampezzo . . . .	Sede distaccata della Pretura di Trieste	100.000	1° settembre 1964
8) Aritzo . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Sorgono	100.000	1° settembre 1964
9) Asciano . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Siena	100.000	1° settembre 1964
10) Bardi . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Fornovo Taro	100.000	1° settembre 1964
11) Barisciano . . .	Sede distaccata della Pretura di Capestrano	100.000	1° settembre 1964
12) Battipaglia . . .	Sede distaccata della Pretura di Eboli	100.000	1° settembre 1964
13) Biccari . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Lucera	100.000	1° settembre 1964
14) Bisenti . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Atri	100.000	1° settembre 1964
15) Borgorose . . . .	Sede distaccata della Pretura di Rieti	100.000	1° settembre 1964
16) Borgosesia . . .	Sede distaccata della Pretura di Varallo	100.000	1° settembre 1964
17) Bormio . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Tirano	100.000	1° settembre 1964
18) Bova . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Melito di Porto Salvo	100.000	1° settembre 1964
19) Brienza . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Marsico Nuovo	100.000	1° settembre 1964
20) Burgio . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Ribera	100.000	1° settembre 1964

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
21) Calangianus . . .	Sede distaccata della Pretura di Tempio Pausania	100.000	1° settembre 1964
22) Calatafimi . . .	Sede distaccata della Pretura di Castellammare del Golfo	100.000	1° settembre 1964
23) Camerota . . .	Sede distaccata della Pretura di Pisciotta	100.000	1° settembre 1964
24) Camporgiano . . .	Sede distaccata della Pretura di Castelnuovo di Garfagnana	100.000	1° settembre 1964
25) Caramanico Terme . . . . .	Sede distaccata della Pretura di San Valentino in Abruzzo Citeriore	100.000	1° settembre 1964
26) Carsoli . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Tagliacozzo	100.000	1° settembre 1964
27) Cascia . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Norcia	100.000	1° settembre 1964
28) Castellabate . . .	Sede distaccata della Pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
29) Castelvechio Subequo . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Sulmona	100.000	1° settembre 1964
30) Castiglione dei Pepoli . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Porretta Terme	100.000	1° settembre 1964
31) Cavour . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Pinerolo	100.000	1° settembre 1964
32) Celenza sul Trigno . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Castiglione Messer Marino	100.000	1° settembre 1964
33) Cervaro . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
34) Cisano Bergamasco . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Almenno San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
35) Città Sant'Angelo . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Pescara	100.000	1° settembre 1964
36) Civitella del Tronto . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Campi	100.000	1° settembre 1964
37) Cuglieri . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Bosa	100.000	1° settembre 1964
38) Cutro . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Crotone	100.000	1° settembre 1964
39) Deliceto . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964
40) Dobbiaco . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Monguelfo	100.000	1° settembre 1964



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
41) Fara in Sabina	Sede distaccata della Pretura di Poggio Mirteto	100.000	1° settembre 1964
42) Ferentino . . .	Sede distaccata della Pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
43) Ferla . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Sortino	100.000	1° settembre 1964
44) Ferrandina . . .	Sede distaccata della Pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
45) Galeata . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
46) Gasperina . . . .	Sede distaccata della Pretura di Chiaravalle Centrale	100.000	1° settembre 1964
47) Gibellina . . . .	Sede distaccata della Pretura di Partanna	100.000	1° settembre 1964
48) Gioi . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
49) Gioia dei Marsi .	Sede distaccata della Pretura di Pescina	100.000	1° settembre 1964
50) Giovinazzo . . . .	Sede distaccata della Pretura di Bitonto	100.000	1° settembre 1964
51) Giugliano in Campania . . . .	Sede distaccata della Pretura di Marano	100.000	1° settembre 1964
52) Grimaldi . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
53) Grottole . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Matera	100.000	1° settembre 1964
54) Ittiri . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Alghero	100.000	1° settembre 1964
55) Laurino . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Vallo della Lucania	100.000	1° settembre 1964
56) Leonessa . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Borbona	100.000	1° settembre 1964
57) Loiano . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Bologna	100.000	1° settembre 1964
58) Loreto Aprutino	Sede distaccata della Pretura di Penne	100.000	1° settembre 1964
59) Maratea . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
60) Mignano Montelungo . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Cassino	100.000	1° settembre 1964
61) Mombercelli . . . .	Sede distaccata della Pretura di Asti	100.000	1° settembre 1964
62) Montalbano Jonico . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Pisticci	100.000	1° settembre 1964

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
63) Montesano sulla Marcellana . . .	Sede distaccata della Pretura di Sala Consilina	100.000	1° settembre 1964
64) Noepoli . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
65) Orte . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Civitacastellana	100.000	1° settembre 1964
66) Orvinio . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Roccasinibalda	100.000	1° settembre 1964
67) Paternopoli . . .	Sede distaccata della Pretura di Carinola	100.000	1° settembre 1964
68) Pievepelago . . .	Sede distaccata della Pretura di Pavullo nel Frignano	100.000	1° settembre 1964
69) Pieve di Teco . .	Sede distaccata della Pretura di Imperia	100.000	1° settembre 1964
70) Pieve Santo Stefano . . . . .	Sede distaccata della Pretura di San Sepolcro	100.000	1° settembre 1964
71) Pizzoli . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Montereale	100.000	1° settembre 1964
72) Ponza . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Gaeta	100.000	1° settembre 1964
73) Quartu Sant'Elena . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Cagliari	100.000	1° settembre 1964
74) Raccuia . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Patti	100.000	1° settembre 1964
75) Radicofani . . .	Sede distaccata della Pretura di Abbadia San Salvatore	100.000	1° settembre 1964
76) Rivergaro . . . .	Sede distaccata della Pretura di Piacenza	100.000	1° settembre 1964
77) Rocca San Casciano . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Forlì	100.000	1° settembre 1964
78) Roccastrada . . .	Sede distaccata della Pretura di Grosseto	100.000	1° settembre 1964
79) Roseto degli Abruzzi . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Notaresco	100.000	1° settembre 1964
80) Rotonda . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Lauria	100.000	1° settembre 1964
81) San Fratello . . .	Sede distaccata della Pretura di Sant'Agata di Militello	100.000	1° settembre 1964
82) Sant'Agata di Puglia . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Accadia	100.000	1° settembre 1964

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

Segue: TABELLA B

COMUNE	Ufficio giudiziario	Contributo annuo	Decorrenza
83) San Chirico Raparo . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Chiaromonte	100.000	1° settembre 1964
84) San Damiano di Asti . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Asti	100.000	1° settembre 1964
85) Scigliano . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Rogliano	100.000	1° settembre 1964
86) Sersale . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Cropani	100.000	1° settembre 1964
87) Sogliano al Rubicone . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Cesena	100.000	1° settembre 1964
88) Teulada . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Pula	100.000	1° settembre 1964
89) Tolve . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Potenza	100.000	1° settembre 1964
90) Torchiara . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Agropoli	100.000	1° settembre 1964
91) Torricella Peligna . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Villa Santa Maria	100.000	1° settembre 1964
92) Torrighia . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Genova	100.000	1° settembre 1964
93) Tossicia . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Montorio al Vomano	100.000	1° settembre 1964
94) Tregnago . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Soave	100.000	1° settembre 1964
95) Trivero . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Biella	100.000	1° settembre 1964
96) Urbania . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Urbino	100.000	1° settembre 1964
97) Varzi . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Voghera	100.000	1° settembre 1964
98) Verbicaro . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Scalea	100.000	1° settembre 1964
99) Veroli . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Frosinone	100.000	1° settembre 1964
100) Vignale Monferrato . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Casale Monferrato	100.000	1° settembre 1964
101) Visso . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Camerino	100.000	1° settembre 1964
UFFICI ISTITUITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 DICEMBRE 1964, N. 1651.			
Rosarno . . . . .	Sede distaccata della Pretura di Palmi	100.000	1° aprile 1965

SPAGNOLI. Non ho intenzione di presentare emendamenti, ma desidererei soltanto un chiarimento in merito ai dati contenuti nella tabella B. Il relatore ha già posto in rilievo la inadeguatezza del contributo proposto a favore dei comuni nei quali esistono sezioni distaccate di pretura. In effetti, la cifra è esigua, essendo stabilita in centomila lire annue.

È un contributo *ex novo* che viene proposto, e quindi non c'è alcun riferimento a situazioni precedenti. Vorrei sapere, se è possibile, qual era l'importo del contributo per le altre sedi distaccate di pretura che già esistevano prima e se l'importo di centomila lire è equiparato a quanto viene attualmente corrisposto per le altre sedi distaccate.

CASTELLI, *Relatore f.f.* La nota illustrativa che accompagna il disegno di legge dice che i contributi sono stati elevati ovvero determinati *ex novo* «tenendo presente quelli previsti per gli uffici giudiziari vicini di pari importanza», quindi, pur senza affermarlo espressamente, conferma che i contributi sono stati equiparati a quelli di sedi già esistenti.

COCCIA. Per le spese che eccedono le centomila lire sopperisce il comune, secondo la vecchia prassi?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Coccia; quasi tutti i comuni sedi distaccate di pretura e sedi non distaccate sono in situazione di *deficit* nel senso che il carico delle spese che essi sostengono è superiore al risarcimento del Ministero.

Il disegno di legge in discussione tende proprio a diminuire il divario fra le spese sostenute dai comuni ed il rimborso del Ministero, migliorando sensibilmente la situazione attuale, che pur risente di tanti altri problemi, già affrontati nel corso della discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella B.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede quanto a lire 664.803.920 a carico del capitolo 3523 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, e quanto a lire 141.830.000 con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1972.

All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Castelli, su conforme parere della V Commissione bilancio, espresso nella seduta del 27 febbraio 1973, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972 ».

CASTELLI, *Relatore f.f.* Lo do per svolto.

FERIOLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come già preannunciato, il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Castelli risulta così formulato:

#### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64,

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MAGGIO 1973

e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

**COCCIA.** Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge n. 899 esclusivamente per ragioni di necessità, ravvisando tuttavia che esso perpetua una metodologia che è ormai divenuta inammissibile, in quanto mentre da un lato si palesa l'inadeguatezza della portata delle disposizioni innovative, dall'altro si assiste alla dissipazione del pubblico denaro.

Avverte pertanto l'esigenza di addivenire ad una programmazione della spesa del Ministero di grazia e giustizia che preveda un adeguato aumento dei fondi stanziati in bilancio ed una ristrutturazione degli uffici giudiziari, in relazione alle riforme del diritto di famiglia, del codice di procedura penale e del processo del lavoro.

Vogliamo ricordare al relatore che, ben oltre le sue esortazioni sollevate nel corso della discussione sulle linee generali del progetto di legge concernente il processo del lavoro, il gruppo comunista, in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973, impegnò il Governo a procedere su questi diversi binari e che a tutt'oggi le dichiarazioni da esso fatte non possono soddisfarci, perché non siamo in presenza di alcun apprezzabile passo in avanti in tal senso.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo dello Stato per le spese sostenute dai comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 » (899).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	—

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cervone, Coccia, Felisetti, Gargani, La Loggia, Lenoci, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Perantuono, Reale Oronzo, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli e Vagli Rosalia.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO